

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale

### LAVORO

03

PREVIDENZA

05

PREVIDENZA

### SETTORI PARTICOLARI

05

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

07

ENERGIA

**08**

## **Leggi In evidenza**

# Notizie

Fiscale

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Certificazione SOA – Contratti stipulati nel 2022 (FAQ Agenzia delle Entrate 17.2.2023)

Con una [FAQ](#) pubblicata il 17.2.2023, l'Amministrazione finanziaria ha fornito un primo chiarimento sull'obbligo di certificazione SOA, previsto dall'[art. 10-bis](#) del DL 21/2022 al fine di poter validamente beneficiare dei *bonus* edilizi.

### **Obbligo di certificazione SOA**

In base a quanto disposto dal citato [art. 10-bis](#) del DL 21/2022, a partire dall'1.1.2023, per poter beneficiare del *superbonus* e degli altri *bonus* "edilizi" per le spese afferenti appalti e subappalti di importo superiore a 516.000,00 euro, risulterà necessario affidare i relativi lavori ad imprese che abbiano acquisito la certificazione SOA o quantomeno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, c.d. "condizione SOA" (dall'1.7.2023, i lavori potranno, invece, essere affidati esclusivamente ad imprese già in possesso della certificazione SOA sin dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto).

Nonostante la disposizione preveda, al co. 1, una decorrenza degli effetti dall'1.1.2023, la stessa, per effetto del successivo co. 4, ricomprende, tuttavia, nel perimetro di applicazione anche i contratti di appalto o di subappalto sottoscritti, con data certa, a partire dal 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL [21/2022](#)).

### **Accordi stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022**

Prima dell'intervento della citata FAQ, a causa della formulazione del menzionato [art. 10-bis](#) del DL 21/2022, per gli accordi stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, sussisteva un dubbio interpretativo, in quanto non risultava chiaro se per tali accordi fosse necessario essere in possesso di una certificazione SOA (oppure di un contratto finalizzato al suo rilascio con un ente certificatore), già alla data di stipula del contratto medesimo o se il requisito in parola potesse essere soddisfatto anche in un momento successivo, purché entro l'1.1.2023.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha aderito a quest'ultima impostazione (possibilità di acquisizione successiva). Nell'ambito della citata FAQ, l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, ritenuto, che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21.5.2022 e fino al 31.12.2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli [artt. 119](#) e [121](#) del DL 34/2020, potranno acquisire la "condizione SOA" entro l'1.1.2023 e non necessariamente già al momento della sottoscrizione del contratto.

Tale impostazione deriverebbe da un'interpretazione sistematica dell'[art. 10-bis](#) del DL 21/2022 e dalla considerazione che - sulla base di detta disposizione - la decorrenza dell'onere della "condizione SOA" (ossia la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA) risulta fissata all'1.1.2023.

art. 10 bis DL 21.3.2022 n. 21

Lettera CNDCEC 14.2.2023

FAQ Agenzia Entrate 17.2.2023

*Il Quotidiano del Commercialista del 18.2.2023 - "Per gli appalti stipulati nel 2022 "condizione SOA" entro il 1° gennaio 2023" - Bonsanto - Zeni*

*Il Sole - 24 Ore del 18.2.2023, p. 25 - "Soa e bonus edilizi, per i contratti 2022 l'obbligo scatta a gennaio" - Latour*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2022 - "Ancora tutti da sciogliere i dubbi sulla SOA per i bonus edilizi" - Zanetti - Zeni*

*Il Quotidiano del Commercialista del 15.2.2023 - "Richiesti con urgenza i chiarimenti sull'obbligo di SOA" - Redazione*

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Consolidato - Nazionale - Credito IVA trasferito al consolidato - Obbligo di utilizzo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.2.2023 n. 220)

L'Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società consolidata che ha trasferito al consolidato fiscale (*fiscal unit*) un credito IVA per l'anno 2020 che non è stato utilizzato in compensazione per scelta di gruppo.

### *Trasferimento dei crediti al consolidato fiscale*

ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della *fiscal unit*, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ex [art. 117](#) del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro (ex [art. 34](#) della L. 388/2000 e successive modifiche).

Gli stessi possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito (circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2004 n. [53](#)).

### *Crediti utilizzabili in compensazione nel limite dell'IRES di gruppo*

La risposta ad interpello n. [220/2023](#) conferma che i crediti trasferiti ex art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018 possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento dell'IRES di gruppo (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.

Quindi, la società consolidante del caso di specie doveva procedere all'utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d'imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d'imposta 2021, senza che residuasse alcunché.

### *Eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa*

Qualora il credito IVA non fosse usato in compensazione secondo quanto illustrato sopra, viene confermata la possibilità di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito IVA trasferito mediante il ricorso alla dichiarazione integrativa ex art. 2 co. 8 e 8-bis e [art. 8](#) co. 6-bis e ss. del DPR 322/98 al fine di ripristinare il credito IVA non utilizzato in capo alla consolidata.

art. 118 DPR 22.12.1986 n. 917

DM 1.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze  
Risposta interpello Agenzia Entrate 22.2.2023 n. 220

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2023 - "Cessione del credito IVA nel consolidato nel limite dell'IRES di gruppo" - Sanna*

*Il Sole - 24 Ore del 23.2.2023, p. 41 - "Credito Iva nel consolidato: l'eccedenza non si riutilizza" - Germani A. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Consolidato nazionale" - Sanna S.*

## PREVIDENZA

### Lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata - Contributi volontari per l'anno 2023 (circ. INPS 20.2.2023 n. 22)

Con la circ. 20.2.2023 n. [22](#), l'INPS ha fissato i valori e i parametri da utilizzare nel 2023 per il versamento dei contributi volontari per i lavoratori dipendenti non agricoli, i lavoratori autonomi, nonché gli iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

#### *Lavoratori dipendenti non agricoli*

Per quanto concerne i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, l'INPS ricorda in via preliminare che l'ISTAT ha rilevato nella misura dell'8,1% la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio 2021/2022.

Pertanto, tenendo conto di tale variazione dell'indice ISTAT, per l'anno 2023:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 227,18 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, di cui all'[art. 3-ter](#) del DL 384/92, è pari a 52.190,00 euro;
- il massimale ex [art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore all'1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a 113.520,00 euro.

Inoltre, sempre per quest'anno, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31.12.95, è fissata al 33%, mentre l'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95, è confermata nella misura pari al 27,87%.

#### *Giornalisti con rapporto di lavoro subordinato*

I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato versano la stessa aliquota contributiva IVS vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, pari al 33%, in quanto iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero all'evidenza contabile separata dello stesso FPLD.

#### *Contribuzione volontaria per artigiani e commercianti*

Per quanto concerne gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la contribuzione volontaria si calcola applicando al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito previste all'[art. 3](#) della L. 233/90, le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2023.

In pratica, l'importo delle aliquote è pari:

- al 24% per gli iscritti alla Gestione artigiani, con una riduzione al 23,25% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- al 24,48% per gli iscritti alla Gestione commercianti, con una riduzione al 23,73% nel caso di collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Con l'occasione, nella circolare in commento, l'INPS riporta in formato tabellare, sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, tutti gli importi di contribuzione mensile a partire dall'1.1.2023.

#### *Contribuzione volontaria per la Gestione separata*

L'INPS fornisce anche indicazioni in merito al versamento della contribuzione volontaria nella Gestione separata ex L. [335/95](#), ricordando innanzitutto che l'importo del contributo volontario dovuto deve essere determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 184/97, ovvero applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione in argomento.

In particolare, ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, pari, per l'anno 2023, al:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Poiché nel 2023 il minimale per l'accredito contributivo è fissato in 17.504,00 euro, per il medesimo anno

l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

- 4.376,04 euro su base annua e 364,67 euro su base mensile, per quanto concerne i professionisti;
- 5.776,32 euro su base annua e 481,36 euro su base mensile, per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Circolare INPS 20.2.2023 n. 22

Circolare INPS 11.7.2022 n. 80

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2023 - "Fissata la contribuzione volontaria per l'anno 2023" - Silvestro*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contribuzione volontaria" - Silvestro D.*

## PREVIDENZA

Pensione anticipata flessibile ("Quota 103") - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Modalità di presentazione delle domande (messaggio INPS 21.2.2023 n. 754)

Con il messaggio 21.2.2023 n. [754](#), l'INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato aggiornato e implementato per consentire ai soggetti interessati la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile, c.d. "Quota 103", introdotta dall'[art. 1](#) co. 283 e 284 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

### Disciplina generale

Sul punto, si ricorda che la citata disposizione della legge di bilancio 2023 ha introdotto il nuovo [art. 14.1](#) al DL 4/2019, consentendo, in via sperimentale per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato, denominato "pensione anticipata flessibile", per coloro che possiedono congiuntamente:

- un'età anagrafica di almeno 62 anni;
- 41 anni di contributi.

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.

Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni dell'INPS.

Il trattamento di pensione anticipata in parola:

- è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente;
- non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

### Presentazione delle domande

Operativamente, nel messaggio n. [754/2023](#) si rende noto che le domande di prestazione possono innanzitutto essere presentate direttamente dal portale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), accedendo tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, CNS (carta nazionale dei servizi) o CIE (carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso "Pensione e previdenza", "Domanda di pensione" e, infine, Area tematica "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

In alternativa, le domande di accesso a "Quota 103" potranno essere presentate:

- recandosi presso gli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando i servizi telematici offerti dagli stessi;
- chiamando il *Contact center* integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

art. 1 co. 283 L. 29.12.2022 n. 197

Messaggio INPS 21.2.2023 n. 754

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2023 - "Operativo il sistema di presentazione delle domande per "Quota 103" - Redazione*

*Il Sole - 24 Ore del 22.2.2023, p. 34 - "Al via le domande per andare in pensione con quota 103" - Prioschi Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione "Quota 103" - Secci N.*

## ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo - DLgs. 36/2021 - Rinvio - Novità del DL 198/2022 convertito (c.d. DL "Milleproroghe")

La legge di conversione del DL [198/2022](#) (c.d. "Milleproroghe"), in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ha introdotto alcune modifiche al codice del Terzo settore e al DLgs. [36/2021](#) di riforma dello sport.

### *Adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore*

Viene ulteriormente prorogato, dal 31.12.2022 al 31.12.2023, il termine entro il quale organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS possono beneficiare dei *quorum* propri delle assemblee ordinarie per adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del codice del Terzo settore. L'intervento è finalizzato, da un lato, a consentire a ODV e APS interessate dalle richieste di integrazioni documentali e di adeguamenti statutari degli uffici del RUNTS di provvedervi agevolmente e, dall'altro, a garantire modalità semplificate di adeguamento degli statuti agli enti con qualifica di ONLUS, nell'attesa del rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea.

Con riguardo alle ONLUS, è confermato il co. 4 dell'[art. 9](#) del DL 198/2022 che, al fine di coordinare l'ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell'IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, estende anche per il 2023 la possibilità per le ONLUS di essere destinatarie del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM [23.7.2020](#) per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'[art. 3](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli ETS iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo.

### *Riforma dello sport*

Nel corso dell'*iter* di conversione in legge del DL 198/2022 sono state apportate ulteriori modifiche al DLgs. [36/2021](#), di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

È confermato il differimento all'1.7.2023 del termine iniziale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, con l'eccezione:

- degli artt. [10](#) (riconoscimento a fini sportivi), [39](#) (fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), [40](#) (promozione della parità di genere) e del Titolo VI (artt. [43-50](#), pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che si applicano dall'1.1.2022 (decorrenza invariata);
- dell'[art. 13](#) co. 7 (che regola nell'ambito delle società sportive professionistiche l'organo consultivo per la tutela degli interessi dei tifosi), che si applicano a decorrere dall'1.7.2024 (nuova decorrenza inserita dal DL [198/2022](#)).

Contrariamente a quanto previsto dal DL [198/2022](#) ante conversione, viene rimosso dall'[art. 52](#) co. 2-bis del DLgs. 36/2021 il riferimento espresso alla decorrenza dell'1.7.2023 per l'abrogazione della seconda parte dell'[art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro ([art. 69](#) co. 2 del TUIR). La soppressione della disposizione dovrebbe comunque rimanere ancorata al prossimo 1° luglio, in linea con la previsione generale dell'[art. 51](#) del DLgs. 36/2021.

Proprio per coordinare il passaggio in corso d'anno da tale regime fiscale alle nuove disposizioni sul lavoro sportivo, viene inserito all'[art. 51](#) del DLgs. 36/2021 il nuovo co. 1-bis, a norma del quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che, nel 2023, percepiscono compensi di cui all'[art. 67](#) co. 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi assoggettati a imposta ex [art. 36](#) co. 6 del DLgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro. Resta fermo che, per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima di luglio 2023 e inquadrati tra i redditi diversi, non si dà luogo a recupero contributivo ([art. 35](#) co. 8-quater del DLgs. 36/2021).

Il DL [198/2022](#) ha anche allineato alla data dell'1.7.2023 l'eliminazione del vincolo sportivo. In base all'[art. 31](#) co. 1 del DLgs. 36/2021, risultante dalle modifiche approvate in sede di conversione del DL [198/2022](#), tale termine è prorogato all'1.7.2024 (anziché al 31.12.2023) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza

soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Inoltre, a carico delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, viene anche introdotto un obbligo di adeguamento alla nuova disciplina entro il 31.12.2023. In caso di inadempimento, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto.

art. 101 co. 2 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 51 co. 1 DLgs. 28.2.2021 n. 36

art. 52 DLgs. 28.2.2021 n. 36

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.2.2023 - "Definita la disciplina fiscale transitoria per il lavoro sportivo nel dilettantismo" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.12.2022 - "Entrata in vigore della riforma dello sport ancora rinviata" - Rivetti*

## ENERGIA

Soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi - Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - Novità della L. 197/2022 (circ. Agenzia delle Entrate 23.2.2023 n. 4)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.2.2023 n. 4, ha fornito chiarimenti in merito al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all'[art. 1](#) co. 115-119 della L. 197/2022 e al contributo straordinario per il 2022 previsto dall'[art. 37](#) del DL 21/2022, come modificato dall'[art. 1](#) co. 120-121 della L. 197/2022.

### **Ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà per il 2023**

Tale contributo è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di:

- produzione di energia elettrica per la successiva vendita dei beni;
- produzione di gas metano ed estrazione di gas naturale;
- rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano e prodotti petroliferi;
- introduzione nel territorio dello Stato dei suddetti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del prelievo i soggetti passivi IRES di cui all'[art. 73](#) co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR. Sono quindi esclusi i soggetti di cui alla lett. c), i quali svolgono in via esclusiva o principale attività non commerciale, vale a dire gli enti pubblici diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Sono tenuti al pagamento del contributo di solidarietà sia le imprese che risiedono nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Tali soggetti sono tenuti al versamento del contributo se, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalle citate attività è pari almeno al 75% dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all'[art. 85](#) del TUIR.

### **Base imponibile e ammontare del contributo di solidarietà per il 2023**

Ai fini del calcolo della base imponibile, rileva l'ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II capi II e IV del TUIR, conseguito nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso all'1.1.2023, senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. "agevolazione ACE".

Occorre fare riferimento all'importo indicato nel rigo RF63 del modello REDDITI SC.

L'ammontare del contributo straordinario è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sulla base imponibile e non può in ogni caso essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.

### **Modifiche al contributo straordinario per il 2022**

A seguito delle modifiche apportate all'[art. 37](#) del DL 21/2022 dall'[art. 1](#) co. 120 e 121 della L. 197/2022, con riferimento al contributo straordinario per il 2022, si specifica che:

- è dovuto solo a condizione che almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi;
- è calcolato in misura percentuale (25%) all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021. Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA indicato nelle LIPE;
- non concorrono a formare la base imponibile le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni, altri titoli non rappresentativi di merce o quote sociali che intercorrono tra le imprese energetiche, nonché le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (artt. da [7](#) a [7-septies](#) del DPR 633/72).

#### **Recupero o riversamento del contributo straordinario per il 2022**

#### NOTIZIE

Se, per effetto delle descritte modifiche, l'importo versato risulta errato, è possibile recuperare o riversare il contributo.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo risulti maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato con le modalità previste dall'[art. 17](#) del DLgs. 241/97 entro il 31.3.2023.

Tale termine concerne esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche e non rappresenta una "rimessione nei termini" per quei soggetti che non abbiano versato, in tutto o in parte, il contributo dovuto entro l'ordinaria scadenza del 30.11.2022.

Se l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, a decorrere dal 31.3.2023. L'utilizzo in compensazione del contributo non dovuto rappresenta una "possibilità": in assenza dell'opzione per la compensazione, resta impregiudicato il diritto al rimborso. La scelta riguardante l'ammontare dell'eccedenza di versamento da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso deve essere effettuata nell'apposito quadro CS della dichiarazione IVA 2023.

art. 1 co. 115 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare Agenzia Entrate 23.2.2023 n. 4

*Il Quotidiano del Commercialista del 24.2.2023 - "Contributo contro il caro bollette solo per chi svolge in via prevalente attività commerciale" - Ghio*

*Il Sole - 24 Ore del 24.2.2023, p. 36 - "Extraprofiti, calcoli al lordo delle perdite e deduzione Ace" - Gaiani L.*



# Leggi in evidenza

## SETTORI PARTICOLARI

DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 14.12.2022

### **SETTORI PARTICOLARI**

**EDITORIA - Contributo una tantum per le edicole - Modalità e termini di presentazione delle domande**

In attuazione dell'art. 2 del DPCM 28.9.2022, con il presente decreto sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo una tantum a favore delle edicole.

#### ***Soggetti interessati***

Possono accedere al contributo le persone fisiche che:

- esercitano l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, in forma di impresa individuale o quale socio titolare dell'attività nell'ambito di una società di persone;
- non sono titolari di reddito da lavoro dipendente.

#### ***Ammontare del contributo***

Il contributo è riconosciuto nella misura massima di 2.000,00 euro, a fronte della realizzazione, nel corso dell'anno 2022, di almeno una delle seguenti attività:

- interventi di trasformazione digitale;
- interventi di ammodernamento tecnologico;
- fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- attivazione di uno o più punti vendita addizionali;
- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

#### ***Presentazione delle domande***

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate al Dipartimento per l'Informazione e

## LEGGI IN EVIDENZA

**l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

- dalle ore 10.00 del 15.2.2023 e fino alle ore 17.00 del 15.3.2023;
- in via telematica, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### ***Compilazione della dichiarazione sostitutiva***

Attraverso la suddetta procedura telematica, occorre compilare l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante:

- il possesso dei requisiti previsti;
- le attività realizzate nel 2022;
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti "de minimis" ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

#### ***Conservazione ed esibizione della documentazione***

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

#### ***Erogazione del contributo***

Il contributo viene riconosciuto:

- nell'ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;
- nel rispetto dei limiti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

In caso di superamento del limite di spesa rispetto alle domande ammesse all'agevolazione, si procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

Il contributo spettante viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.

***Regime fiscale del contributo***

In assenza di un'espressa esclusione normativa, il contributo in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 co. 2 del DPR 600/73.

***Controlli***

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione.

I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento

per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

***Revoca del contributo***

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca della concessione del contributo e al recupero del contributo erogato.